

Come potrebbe cambiare la tassazione delle attività finanziarie? Le novità nella legge di stabilità

The recent changes in taxation of financial revenues in Italy

Enzo Mignarri

Keywords

tassazione rendite finanziarie,
legge di stabilità

Jel codes

G23, H25

Il testo della legge di stabilità per il 2015 prevede modifiche sostanziali al regime di tassazione delle rendite finanziarie, con particolare riguardo, tra l'altro, ai fondi pensione, al trattamento dei dividendi percepiti da enti non commerciali, al Tfr, ai beneficiari delle polizze vita. Il fine è l'aumento del prelievo fiscale e l'esclusione di possibili utilizzi impropri di alcuni strumenti finanziari.

The Italian stability law for 2015, currently under discussion, includes substantial changes to the taxation of financial income, with regard to: pension funds, dividends received by non-commercial entities, severance pay, life insurance policies. The aim is to increase the tax levy and the exclusion of possible misuse of certain financial instruments.

1. Premessa

Il disegno di legge di stabilità per il 2015, nella formulazione con cui è stato sottoposto al Parlamento per l'approvazione, prevede importanti modifiche alla tassazione delle rendite finanziarie. Si tratta, in particolare, di norme riguardanti:

- i fondi pensione e le casse di previdenza dei professionisti;
- i dividendi percepiti dagli enti non commerciali, quali fondazioni, trust, ecc.;
- il Trattamento di fine rapporto (Tfr);
- le partecipazioni non quotate;
- i beneficiari delle polizze vita in caso di morte dell'assicurato.

Il presente contributo effettua una disamina delle disposizioni che si intendono introdurre nell'ordinamento italiano e dei relativi impatti volti, soprattutto, ad accrescere il prelievo fiscale e ad evitare possibili utilizzi impropri di taluni strumenti finanziari.

2. Fondi pensione e casse di previdenza dei professionisti

La legge di stabilità per il 2015 prevede importanti modifiche riguardo alla tassazione del risparmio previdenziale. L'imposta sostitutiva sul risultato di gestione maturato annualmente nelle forme pensionistiche complementari – fondi pensione e piani individuali pensionistici – dovrebbe passare dall'11,5 al 20%, già a partire dalla liquidazione dell'imposta sostitutiva dovuta sul risultato maturato nel periodo di imposta 2014¹. Analogamente a quanto previsto nel caso di investimento in Organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr), diversi dagli immobiliari, e nei contratti assicurativi, per mantenere la tassazione in capo al fondo pensione dei redditi di capitale e diversi di natura finanziaria derivanti dalle obbligazioni pubbliche ed equiparate, nonché dalle obbligazioni emesse dagli Stati della white

¹ La norma è pertanto retroattiva e deroga le previsioni dello Statuto del contribuente.

list e dai relativi enti territoriali, sugli stessi livelli dell'investimento diretto (12,5%), si è stabilito che, sempre dal periodo di imposta 2014, tali proventi concorreranno a formare il reddito di gestione nei limiti del rapporto tra l'aliquota prevista dalle disposizioni vigenti (12,5%) e il 20%, ossia per il 62,5% del loro ammontare. La ritenuta sui dividendi corrisposti ai fondi pensione degli Stati della Ue e della See white list resta, per il momento, all'11%. Inoltre, per fare in modo che l'incremento di tassazione non incida sulle posizioni già definite, ossia sui rendimenti maturati nel 2014 e compresi nei riscatti liquidati nel corso del 2014 (posizioni assoggettate alla minore aliquota pro tempore vigente), ed evitare che la maggiore aliquota, successivamente introdotta, gravi di fatto sugli altri iscritti, è stato definito – come si legge nella relazione di accompagnamento – un meccanismo di rettifica finalizzato a perequare l'imposta dovuta. In particolare, la base imponibile sarà determinata secondo le regole a regime, compresa quella relativa all'aliquota; tuttavia, mediante la riduzione della base imponibile stessa, nella misura pari al 48% dei rendimenti netti maturati ed erogati durante l'anno, si determina una riduzione dell'imposta dovuta pari al differenziale (8,5%) tra la nuova (20%) e la vecchia aliquota (11,5%), confermando la tassazione all'11,5% vigente al momento della erogazione. Infatti, riducendo la base imponibile dell'imposta calcolata al 20% di un importo pari al 48% del rendimento, al netto di un'imposta dell'11,5%, l'imposta dovuta è pari a quella accantonata al momento della liquidazione della prestazione².

I fondi pensione e i Piani individuali pensionistici (Pip) si caratterizzano tutt'ora per i vantaggi derivanti dalla deducibilità dei contributi entro il plafond di 5.164 euro, per una ridotta imposizione dei rendimenti maturati nella fase di gestione e delle prestazioni erogate in forma di rendita o di capitale tassate con l'aliquota del 15% sensibilmente inferiore a quella minima marginale dell'Irpef che, per giunta, viene ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (ossia fino al 9%), a prescindere dall'effettivo versamento dei contributi. La

base imponibile cui si applica la suddetta tassazione è pari ai versamenti effettuati al fondo non ancora assoggettati a tassazione. Tali vantaggi della previdenza complementare si sono, tuttavia, nel complesso già ridotti nel confronto con gli Oicr istituiti in Italia, diversi dagli immobiliari, con il passaggio di quest'ultimi alla tassazione sul realizzato – in particolare nel caso in cui i contributi versati siano superiori al plafond di deducibilità consentito – e con l'aumento, nell'anno in corso, dell'imposta sostitutiva sul risultato di gestione dall'11 all'11,5% e diminuiranno ulteriormente se verrà approvata la norma in questione che prevede l'aumento dell'imposta sostitutiva al 20%. Per effetto della tassazione sul risultato annuo maturato, i vantaggi della previdenza complementare diminuiscono con l'aumento della redditività degli strumenti finanziari³. Il passaggio della tassazione dal maturato al realizzato ha avvantaggiato, rispetto allo scenario preesistente, gli Oicr, diversi dagli immobiliari, nei confronti dei fondi pensione ai quali il legislatore ha sempre inteso accordare un marcato regime di favore⁴. A questo punto la scelta più opportuna sembrerebbe quella di prevedere anche per i fondi pensione la tassazione sul realizzato. Del resto nella gran parte degli Stati membri dell'Unione europea vige il principio del rinvio nel tempo della tassazione del risparmio previdenziale che si realizza con l'adozione del regime cosiddetto Eet – ossia esenzione dei contributi versati e dei rendimenti annualmente maturati nel fondo pensione, tassazione delle prestazioni della previdenza complementare – differente dal regime in vigore in Italia – denominato Ett – nel quale i rendimenti conseguiti dal fondo con i contributi degli iscritti vengono per il momento tassati annualmente sulla base del criterio della maturazione. Le finalità proprie del risparmio previdenziale e il relativo vincolo temporale di medio/lungo periodo appaiono, da un lato, coerenti con gli incentivi fiscali accordati al cosiddetto secondo pilastro e, dall'altro, non giustificano una tassazione annuale sui rendimenti maturati dai fondi pensione rispetto al regime fiscale accordato agli Oicr. L'eliminazione di tale disparità di trattamento tra Oicr e fondi pensione, con il passaggio di questi ultimi alla tassazione sul realizzato, consentirebbe all'ordinamento italiano

² Cfr. la relazione ministeriale al d.d.l., p. 48.

³ Cfr. R. Pisani, «Alcune riflessioni sulla nuova aliquota del 26%», in *Strumenti finanziari e fiscalità*, n. 15/2014, pp. 7-8 e C. Pinna, «Fondi pensione, il fisco toglie l'assegno fino all'11%», in *Il Sole 24 Ore*, 3 novembre 2014.

⁴ Cfr. S. Celebrini, A. Nobili, «L'appetibilità fiscale dei fondi pensione alla luce della riforma della tassazione dei fondi comuni di investimento», in *Bancaria*, n. 9/2011, p. 46, ss.

di conformarsi alle modalità di tassazione maggiormente diffuse in Europa⁵ e di stimolare ulteriormente in Italia il pilastro della previdenza complementare la cui funzione dovrebbe accrescersi con il progressivo passaggio al regime contributivo, l'ingresso sempre più ritardato dei giovani nel mondo del lavoro e l'aumento delle aspettative di vita se si vorranno, anche in futuro, assicurare ai pensionati adeguati mezzi di sostentamento. È una prospettiva questa che non trova però pieno riscontro nel disegno di legge di stabilità per il 2015 e non solo per il prospettato aumento dell'aliquota sui rendimenti dei fondi al 20%, che può essere considerato anche un adeguamento rispetto ai maggiori livelli di tassazione vigenti oggi in Italia, ma per la tassazione sul maturato che ingiustificatamente penalizza il risparmio previdenziale e per l'introduzione della facoltà di percepire, anche se su base volontaria, il Tfr in busta paga. Il Tfr, in questo modo, perde la sua funzione di «salario differito», da utilizzare al momento della cessazione dell'attività lavorativa, o di strumento per incrementare le risorse destinate alla previdenza complementare, per favorire, nel breve termine, l'aumento dei consumi in una fase di recessione dell'economia italiana. Lo stimolo ai consumi privati verrebbe a sostituirsi non solo alla funzione previdenziale propria del Tfr ma anche al possibile accumulo di risorse per far fronte a problemi di salute, all'acquisto della prima casa o anche a occorrenze impreviste (ad esempio, in caso di perdita del posto di lavoro). Le norme vigenti prevedono, infatti, che il lavoratore, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere – in costanza di rapporto di lavoro – una anticipazione non superiore al 70% sul Tfr a cui avrebbe diritto in caso di cessazione del rapporto di lavoro alla data della richiesta. La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:

- a) eventuali spese sanitarie per terapie o interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- b) acquisto della prima casa per sé o per i figli documentato da atto notarile⁶.

Nel caso in cui il lavoratore versi il proprio Tfr alla previdenza complementare, le norme in vigore prevedono che gli aderenti alle forme pensionistiche complementari pos-

sono richiedere anticipazioni sulla propria posizione individuale nei seguenti casi:

- in qualsiasi momento per un importo non superiore al 75% delle risorse accumulate nel fondo – date dai contributi propri e del datore di lavoro, dal Tfr e dai rendimenti del fondo – per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- dopo otto anni di iscrizione al fondo fino al 75% per l'acquisto della prima casa per sé e per i figli e fino al 30% per qualsiasi motivo.

Inoltre, in caso di disoccupazione fino a 48 mesi è possibile prelevare fino al 50% del montante complessivo e sino al 100% se la disoccupazione supera i 48 mesi.

L'ammontare del prelievo fiscale cresce anche per le casse di previdenza private. In occasione dell'aumento del prelievo sui redditi finanziari disposto con il d.l. n. 66 del 24 aprile 2014 agli enti previdenziali, di cui al d.lgs. n. 509/1994 e al d.lgs. n. 103/1996, per evitare gli effetti negativi derivanti dall'aumento dell'aliquota dal 20 al 26% è stato riconosciuto un credito di imposta pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute e delle imposte sostitutive applicate nella misura del 26% sui redditi di natura finanziaria relativi al periodo che va dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2014, dichiarate e certificate dai soggetti intermediari o dichiarate dagli enti medesimi, e l'ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20%. Tale credito può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 241/1997. Ora tale misura di carattere transitorio viene superata e il trattamento di tali enti viene nuovamente equiparato a quello riservato agli enti non commerciali. Si tratta, indubbiamente, di un aumento destinato a incidere sulla redditività delle gestioni in un periodo in cui i redditi di capitale, dato il livello dei tassi di interesse, si collocano su livelli molto contenuti.

3. Trattamento dei dividendi percepiti da enti non commerciali

Nell'attualità gli enti non commerciali – pur ricompresi

⁵ Disincentivando anche eventuali trasferimenti a fondi pensione comunitari (secondo il disposto della direttiva Ue 41/2003) conseguenti al più favorevole trattamento fiscale.

⁶ Per ulteriori dettagli, cfr. l'art. 2120 del codice civile.

tra i soggetti passivi dell'Ires – determinano di norma il reddito con le disposizioni vigenti per i soggetti Irpef. Con riferimento ai redditi finanziari poi, per le plusvalenze realizzate sono tassati secondo le norme in vigore per i soggetti Irpef (esercenti o meno attività di impresa), mentre sugli utili societari percepiti vengono tassati allo stesso modo dei soggetti passivi dell'Ires. È previsto, infatti, che fino a quando non verrà effettuata l'inclusione degli enti non commerciali tra i soggetti passivi dell'Irpef, gli utili da essi percepiti, anche nell'esercizio di impresa, e indipendentemente dal fatto che la partecipazione sia o meno qualificata, concorrono alla formazione dell'imponibile limitatamente al 5% del loro ammontare, senza alcun preventivo assoggettamento alle ritenute alla fonte. Tale disposizione inserita (transitoriamente) nell'ordinamento italiano con l'introduzione dell'Ires avrebbe dovuto decadere con la revisione della tassazione degli enti non commerciali allora (e tutt'ora) inseriti tra i soggetti passivi dell'Ires. Nelle more di un complessivo riordino, il disegno di legge del governo ha previsto che, a partire dal 1° gennaio 2014, i dividendi percepiti dagli enti non commerciali concorrono a formare il reddito nella misura del 77,74% (anziché del 5%)⁷ «equiparando la tassazione dei dividendi percepiti dagli enti non commerciali a quella delle persone fisiche»⁸. In tal modo i dividendi subiranno in ogni caso una tassazione complessiva del 43%, ove si consideri anche il prelievo effettuato sull'utile della società erogante. Un livello di tassazione uguale a quello che si realizza con l'applicazione dell'aliquota marginale Irpef più elevata (box 1).

Box 1

Esempio

- Utile lordo della società erogante: 100
- Prelievo Ires: 27,5%
- Utile netto: 72,5
- Ammontare del dividendo soggetto a tassazione per gli enti non commerciali: $72,5 \times 0,7774 = 56,36$
- Tassazione in capo all'ente non commerciale: $56,36 \times 0,275 = 15,5$
- Prelievo complessivo: $27,5 + 15,5 = 43$

⁷ Pure questa disposizione è retroattiva e deroga pertanto le previsioni dello Statuto del contribuente.

⁸ Così la relazione ministeriale di accompagnamento al disegno di legge (p. 60). Non è chiara tuttavia l'ulteriore affermazione ivi contenuta secondo cui con la norma in esame si propone di aumentare la tassazione degli enti non commerciali «in misura uguale a quella delle persone fisiche con partecipazioni qualificate».

Tra i soggetti colpiti dalla norma vi sono le fondazioni bancarie⁹ e i trust residenti in Italia strutturati come enti non commerciali che percepiscono dei dividendi. Vengono infatti meno i vantaggi che la precedente disciplina assicurava ai trust opachi residenti a cui facevano capo delle partecipazioni societarie. La disciplina fiscale degli enti non commerciali subisce una incisiva revisione con riguardo alla tassazione dei dividendi, mentre restano invariate per tali enti le norme relative al trattamento delle plusvalenze che, se derivanti da partecipazioni qualificate, continuano a concorrere alla formazione del reddito nella misura del 49,72% e, ove derivanti da partecipazioni non qualificate, sono soggette dal 1° luglio 2014 all'imposta sostitutiva del 26%. Gli enti non commerciali erano stati interessati sui proventi finanziari, diversi dai dividendi, anche dal recente aumento della tassazione delle rendite finanziarie che ha sancito il passaggio, dal 1° luglio 2014, dall'aliquota unica del 20% a quella del 26%.

Con riguardo al trattamento dei dividendi, il disegno di legge non prevede nessuna disposizione per modificare il trattamento riservato a quelli derivanti da partecipazioni qualificate. Il d.l. n. 66/2014 ha infatti incrementato dal 20 al 26% il prelievo sugli utili societari derivanti da partecipazioni non qualificate mentre ha lasciato inalterato quello relativo alle partecipazioni qualificate che prevede – se percepiti da persone fisiche non nell'esercizio dell'attività di impresa – l'assoggettamento a tassazione progressiva Irpef del 49,72% del relativo ammontare. L'effetto è stato quello di aumentare sui primi la doppia imposizione e di rendere nella sostanza più favorevole per l'investitore il trattamento dei dividendi da partecipazioni qualificate che, con l'assoggettamento all'aliquota marginale Irpef del 43%, si attesta al 21,38% (ove si escludano le addizionali regionali e comunali). La stessa problematica sussiste per la tassazione delle plusvalenze da partecipazioni qualificate. Tali disposizioni sembrano in contrasto con il principio sancito dall'art. 53 della Costituzione secondo cui «tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva» che, di norma, è da considerare superiore in caso di possesso di partecipazioni qualificate.

⁹ L'art. 12 del d.lgs. n. 153/1999 attribuisce a tutte le fondazioni bancarie che abbiano adeguato i loro statuti alle disposizioni del titolo I di tale decreto la qualifica di ente non commerciale.

4. Trattamento di fine rapporto (Tfr)

L'imposta sostitutiva sui rendimenti annui del Tfr riguardante le quote, comprese le anticipazioni, maturate dal 1° gennaio 2001, viene elevata dall'11 al 17%. L'imposta sostitutiva colpisce solo la quota parte del Tfr oggetto di rivalutazione, pari a una componente fissa dell'1,5% e a una variabile pari al 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istat. Al momento dell'erogazione il Tfr maturato è soggetto a tassazione separata al netto delle rivalutazioni già assoggettate a imposta sostitutiva. Ai fini del calcolo dell'aliquota da applicare per l'assoggettamento a tassazione separata, si determina il reddito di riferimento dividendo il Tfr maturato dal 1° gennaio 2001 (comprensivo di quello trasferito alla previdenza complementare e al netto dei rendimenti già assoggettati a imposizione) per gli anni e i mesi di servizio¹⁰ e moltiplicando il risultato per 12. Poi si calcola l'imposta (Irpef) corrispondente al reddito di riferimento, applicando gli scaglioni e le aliquote in vigore nell'anno in cui è maturato il diritto alla percezione. Rapportando tale imposta al reddito di riferimento e moltiplicando per 100 si ottiene l'aliquota media da applicare. L'imposta dovuta dal contribuente è quella che si ottiene applicando l'aliquota così ottenuta all'imponibile. L'Agenzia delle Entrate procede a effettuare il conguaglio – entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla dichiarazione (modello 770) presentata dal datore di lavoro – applicando l'aliquota media Irpef del contribuente dei 5 anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione iscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute ovvero rimborsando quelle spettanti. Se in uno di tali anni non vi è stato reddito imponibile, l'aliquota media si calcola con riferimento agli anni in cui vi è stato reddito imponibile; se non vi è stato mai – in tale periodo – reddito imponibile, si applica l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito Irpef. Si rammenta che, in materia di riliquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata quali il Tfr e le indennità equipollenti, è stata introdotta la norma secondo cui le somme da rimborsare o iscrivere a ruolo non possono, in

ogni caso, essere inferiori a 100 euro. Salvo conguaglio al momento della liquidazione definitiva, sulle anticipazioni del Tfr si applica l'aliquota determinata con gli stessi criteri sopra menzionati, considerando l'importo accantonato, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche, delle anticipazioni e degli acconti complessivamente erogati e al netto delle rivalutazioni già assoggettate a tassazione (trattasi in ogni caso delle rivalutazioni relative al Tfr maturato al 31 dicembre dell'anno precedente alla data di richiesta dell'anticipazione, indipendentemente dal fatto se il calcolo venga effettuato dal sostituto di imposta sul Tfr maturato alla data di richiesta dell'anticipazione o su quello maturato al 31 dicembre dell'anno precedente), senza peraltro separare la quota maturata fino al 31 dicembre 2000 da quella maturata dopo. Alla quota delle indennità di fine rapporto, erogate in denaro o in natura, di importo complessivamente eccedente 1.000.000 di euro non si applica il regime di tassazione separata sopra descritto. Tale importo concorre infatti alla formazione del reddito complessivo per tutti i compensi e le indennità a qualsiasi titolo erogati agli amministratori di società di capitali. Con il mantenimento del Tfr in azienda o presso lo speciale Fondo di tesoreria gestito dall'Inps, in relazione alle dimensioni dell'impresa, l'ammontare erogato in caso di cessazione del rapporto di lavoro viene assoggettato a tassazione separata calcolata secondo le norme in precedenza menzionate che, per i redditi medio-bassi, comporta un prelievo compreso di norma tra il 23 e il 27%.

La norma che aumenta il prelievo sui rendimenti del Tfr interessa tutti coloro che decideranno di non versarlo alla previdenza complementare o di non percepirlo direttamente in busta paga. Con il disegno di legge di stabilità per il 2015, viene prevista, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018 per i lavoratori dipendenti del settore privato, già occupati o che verranno assunti in tale lasso di tempo, con l'esclusione dei lavoratori domestici, dei lavoratori del settore agricolo che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi presso il medesimo datore di lavoro, la possibilità di percepire il Tfr in busta paga¹¹; tale opzione che riguarda la quota di Tfr da

¹⁰ Si indica «I» nei casi in cui il Tfr riguarda lavoratori con contratto di lavoro di durata inferiore a un anno.

¹¹ Il regime sperimentale non si applica ai datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali e per le aziende dichiarate in crisi di cui all'art. 4 della legge n. 297/1982.

maturare, anche se destinato alla previdenza complementare, con una scelta da effettuare secondo tempi e modalità che vengono rimessi a un successivo decreto del Presidente del consiglio dei ministri (di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e del Ministro dell'Economia e delle Finanze) e che non può essere revocata per tre anni¹². In caso di opzione il Tfr viene percepito in busta paga come parte integrativa della retribuzione. Il pagamento del Tfr di periodo avviene tramite liquidazione diretta mensile e verrà assoggettato a tassazione ordinaria Irpef, analogamente alle altre componenti dello stipendio, ma non sarà considerato imponibile a fini previdenziali. Viene anche stabilito che la suddetta integrazione della retribuzione non concorre al raggiungimento dei limiti di reddito previsti per usufruire della detrazione cosiddetta «80 euro»¹³. Tali modalità di tassazione riducono la convenienza a percepire il Tfr in busta paga per tutti coloro che sono soggetti ad aliquote Irpef superiori a quella che verrebbe applicata in caso di tassazione separata o di versamento alla previdenza complementare. Inoltre, con tale opzione, il dipendente può incorrere anche nell'aumento dell'aliquota Irpef marginale, in maggiori addizionali regionali e comunali, in minori detrazioni di imposta (se paramtrate al reddito imponibile) e nell'aumento dei redditi che confluiscono nella dichiarazione ai fini Isee.

Per i datori di lavoro che non intendono corrispondere immediatamente con risorse proprie la quota di Tfr maturanda che i lavoratori intendono percepire in busta paga, è prevista la possibilità di accedere a un finanziamento, assistito da garanzia rilasciata dal Fondo istituito presso l'Inps per le imprese con un numero di addetti inferiore a 50 e da garanzia dello Stato di ultima istanza, nonché dal privilegio speciale di cui all'art. 46 del d.lgs. n. 385/1995 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia). A tal fine, l'Inps rilascia su richiesta una certificazione del Tfr periodicamente maturato da ciascun lavoratore, sulla cui base i datori di lavoro possono richiedere il finanziamento a una delle banche o intermediari finanziari aderenti all'apposito accordo-quadro da stipulare tra i ministeri competenti e l'ABI. Ai relativi finanziamenti –

assistiti dalle suddette garanzie – non possono essere applicati tassi, comprensivi di ogni eventuale onere, superiori al tasso di rivalutazione della quota di Tfr di cui all'articolo 2120 del codice civile (1,5% in aggiunta al 75% dell'incremento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell'anno precedente). In caso di erogazione del finanziamento non trovano più applicazione le disposizioni che prevedono talune agevolazioni compensative per le imprese, in contropartita al conferimento del Tfr alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato del Tfr¹⁴. Le misure fiscali e contributive compensative vengono riconosciute anche ai datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o superiore a 50, in proporzione alle quote di Tfr liquidate come parte integrativa della retribuzione a seguito della manifestazione di volontà effettuata in tal senso dal dipendente.

5. Partecipazioni non quotate

Anche per il 2015 è stata riproposta l'agevolazione – già prevista all'art. 2, comma 2 del decreto legge n. 282 del 2002 e poi più volte ripetuta – che consente, a fronte del pagamento di un'imposta sostitutiva, la rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate, sia qualificate che non qualificate¹⁵. L'agevolazione riguarda i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati – posseduti alla data del 1° gennaio 2015 – da persone fisiche non imprenditori, società semplici ed enti non commerciali, al di fuori dell'esercizio di impresa, consentendo entro il 30 giugno 2015 – ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze di cui all'art. 67 del Tuir – la rideterminazione del loro valore di acquisto¹⁶. In tal modo, in luogo del costo o del valore di acquisto, potrà essere assunto il valore, al 1° gennaio 2015, della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, relativa all'intero patrimonio sociale¹⁷, a condizione che l'intero valore, così determinato, venga assoggettato – entro

¹² In caso di mancata opzione continua ad applicarsi la normativa vigente.

¹³ Di cui all'art. 13, comma 1 bis del Tuir.

¹⁴ Trattasi delle deduzioni previste dal comma 1 e delle misure compensative previste dal comma 3 dell'art. 10 del d.lgs. n. 252/2005. Inoltre, per i medesimi datori di lavoro, si prevede l'obbligo di versare al Fondo istituito presso l'Inps un contributo pari allo 0,2% della retribuzione, in proporzione alle quote di Tfr destinate a parte integrativa della retribuzione.

¹⁵ Le partecipazioni qualificate rappresentano una percentuale superiore al 20% dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria delle società di capitali, ovvero il 25% del capitale nelle società di persone.

¹⁶ Cfr. l'art. 44, comma 6, dello schema del disegno di legge in esame.

¹⁷ La perizia deve essere redatta da soggetti autorizzati dalla società (in tal caso gli oneri sono deducibili dal reddito di impresa in quote costanti nell'esercizio in cui la spesa è stata sostenuta e nei quattro successivi) o dai possessori dei titoli (in tal caso la spesa è portata in aumento del valore di acquisto della partecipazione in proporzione al costo effettivo sostenuto da ciascuno dei possessori).

il 30 giugno 2015 – a una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 4%, per le partecipazioni qualificate, e al 2% per le non qualificate, fatta salva la facoltà di rateizzare il relativo importo, fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, con maggiorazione a titolo di interesse del 3% annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati, entro il 30 giugno 2015, da soggetti abilitati ossia iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o nell'elenco dei revisori legali dei conti. Coloro che hanno usufruito di precedenti rivalutazioni possono avvalersi della presente disposizione detraendo quanto versato in passato dall'imposta dovuta sul nuovo valore di perizia. Proprio riguardo allo scomputo dell'imposta in caso di successive rideterminazioni, l'Agenzia delle Entrate ha ribadito recentemente che lo scomputo deve essere effettuato dallo stesso soggetto che ha versato l'imposta sostitutiva in occasione di precedenti rideterminazioni, essendo la disposizione in questione finalizzata al recupero dell'imposta pagata dal medesimo soggetto per evitare duplicazioni di imposta. Pertanto, in caso di rideterminazione del costo di acquisto, i donatari non possono scomputare l'imposta sostitutiva corrisposta dai donanti¹⁸.

L'assunzione del valore periziato non consente il realizzo di minusvalenze riconosciute fiscalmente. Nel regime della dichiarazione si applica il criterio Lifo, secondo cui – qualora i titoli, le quote o i diritti siano stati acquistati in epoche diverse – per individuare quelli per i quali è stato rideterminato il costo o il valore di acquisto si devono considerare valorizzati i titoli, le quote o i diritti acquisiti per ultimi. Nel caso, invece, in cui il contribuente abbia optato per il regime del risparmio amministrato o gestito, si è stabilito che, in sede di applicazione dell'imposta sostitutiva, al fine di non tener conto di eventuali minusvalenze derivanti dalla cessione delle partecipazioni, titoli e diritti, il cui costo sia stato rideterminato, gli intermediari devono tenere una sorta di «sottoconto» dove evidenziare esclusivamente le operazioni relative a tali attività alle quali la normativa ha attribuito una nuova caratteristica e cioè, appunto, l'ineducibilità delle minusvalenze realizzate¹⁹.

6. Trattamento dei beneficiari delle polizze vita

Come è noto, al momento, in base all'ultimo comma dell'art. 34 del d.p.r. n. 601 del 1973 «i capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita sono esenti dall'Irpef». L'esenzione si giustifica con la funzione previdenziale della polizza. Lo schema del disegno di legge presentato dal governo stabilisce invece che l'esenzione Irpef deve essere limitata alla parte di capitale erogato in caso di morte dell'assicurato a copertura del rischio demografico. Se approvata in via definitiva, la differenza tra il capitale erogato alla scadenza e il totale dei premi versati sarà pertanto esente solo per la parte, erogata dalla compagnia, in più rispetto al valore della polizza al momento del decesso mentre la parte residua verrà tassata con l'aliquota ordinaria (26%) ovvero con la minore aliquota prevista se la polizza è stata in parte investita in obbligazioni pubbliche e in titoli equiparati soggetti in capo ai beneficiari alla tassazione agevolata del 12,5%. La disposizione sembra sottintendere la volontà del legislatore di evitare l'uso dello strumento assicurativo per scopi volti soprattutto all'alleggerimento del carico fiscale in caso di decesso dell'assicurato.

Con le nuove norme, infatti, l'esenzione viene mantenuta limitatamente ai capitali corrisposti a fronte del «rischio di mortalità», cioè quelli percepiti a fronte del premio effettivamente messo a copertura del rischio demografico. Pertanto, nel caso delle temporanee caso morte, essendo la copertura del rischio demografico pari al 100%, il capitale corrisposto sarà totalmente esente mentre, in caso di polizze miste, solo il capitale corrisposto a copertura del rischio demografico sarà esente mentre il capitale residuo sarà soggetto alle disposizioni previste dall'art. 45, comma 4, del Tuir. In questo caso la decorrenza della disposizione, contenuta nel comma 28 dell'art. 44 del disegno di legge – fissata in un primo momento al 1° gennaio 2014 (in deroga alle indicazioni dello Statuto del contribuente) –, è stata poi resa applicabile ai proventi percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2015 (Atto Camera n. 2679 bis). Continuerà, ovvia-

¹⁸ Cfr. la risoluzione n. 91/E del 17 ottobre 2014.

¹⁹ Riguardo agli adempimenti degli intermediari, conseguenti alla necessità di acquisire la documentazione necessaria per la corretta applicazione delle imposte, cfr. la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 141/E del 27 giugno 2003. Deve, invece, ritenersi superato quanto precisato in detta risoluzione circa la rilevanza nei confronti degli eredi delle operazioni di rideterminazione del costo di acquisto effettuate dal *de cuius*. Con la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 12/E del 19 febbraio 2008 (quesito 3.2) è stato infatti chiarito che per le successioni aperte dal 3 ottobre 2006 (data di reintroduzione del tributo successorio) occorre fare comunque riferimento,

salvo rettifica da parte dell'ufficio, al valore indicato nella dichiarazione di successione.

mente, a non applicarsi l'imposta di successione anche perché il capitale viene percepito dai beneficiari per diritto proprio e non per diritto successorio. Nulla cambia poi per i proventi percepiti in caso di riscatto della polizza da parte del contraente che continueranno ad essere tassati con l'aliquota del 26% (o con la minore aliquota spettante). Per le polizze estere, nel caso in cui l'imposta sostitutiva non sia

applicata direttamente dalle imprese di assicurazioni operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazione di servizi, ovvero da un loro rappresentante fiscale, l'imposta sostitutiva è applicata anche dai soggetti di cui all'art. 23 del d.p.r. n. 600/1973 (ad esempio, le società fiduciarie) attraverso i quali sono riscossi i redditi di capitale derivanti da tali contratti²⁰. ■

²⁰ Cfr: il d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modifiche, dalla legge n. 134 del 2012 e la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 1/E del 15 febbraio 2013.